

**Determinazione del Dirigente del Servizio
Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale**

N. 262 – 37514 / 2014
emanazione - protocollo / anno

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. 28-7584/2009 DEL 17/02/2009
PROVVEDIMENTO DI RIESAME AI SENSI DELL'ART. 29 OCTIES DEL D.LGS. 152/2006 E
S.M.I.

SOCIETA': NORD CONTAINERS S.r.l.

SEDE LEGALE E OPERATIVA: VIA DONATELLO, 69 – 10071 BORGARO TORINESE

P. IVA: 05120750012

POS. N. 012717

Il Dirigente del Servizio

PREMESSO CHE

- con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 28-7584/2009 del 17/02/2009 veniva rilasciata alla Società Nord Containers S.r.l. l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) prevista all'art. 5 del D.Lgs. 59/2005 e s.m.i. (ora D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) relativamente all'impianto di deposito preliminare e messa in riserva di rifiuti pericolosi e non pericolosi, attività D15 e R13 rispettivamente degli Allegati B e C della Parte IV del D.Lgs. 152/06, ubicato nel Comune di Borgaro Torinese, Via Donatello 69/75;
- in data 29/04/2009, con nota prot. prov.le n. 371045 del 07/05/2009, la Società richiedeva di modificare il provvedimento autorizzativo vigente relativamente all'inserimento di nuovi rifiuti, nonché l'esercizio delle operazioni di riduzione volumetrica dei rifiuti costituiti dagli imballaggi di fitofarmaci e della messa in riserva dei RAEE, a seguito della quale veniva aggiornata l'AIA con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 247-45851/2010 del 9/12/2010;
- in data 17/01/2011, prot. prov.le n. 69299 del 21/01/2011, la Società trasmetteva una nuova istanza di modifica del provvedimento autorizzativo relativamente ai seguenti aspetti:
 - modifica del lay-out esistente, con installazione di un nuovo container coperto per lo stoccaggio degli scarti metallici ferrosi (CER 120101 e 120102), e un nuovo deposito in cassoni di materiali recuperabili nell'area 2 all'esterno del capannone, ampliamento dell'area 1A (selezione a terra) con spostamento dell'area adibita a deposito del materiale

- pressato (area 1N) e da pressare (area 1M), modifica del posizionamento di alcuni rifiuti nell'area 1;
- modifica della modalità di deposito dei contenitori di metallo e plastica e stracci ed altri materiali assorbenti derivanti da microraccolta dagli attuali container a terra a stoccaggio in cumulo nella stessa area;
- in data 16/06/2011, prot. prov.le n. 537315 del 21/06/2011 la società richiedeva ulteriori modifiche consistenti nell'effettuare:
 - attività di recupero R13 anche sui rifiuti costituiti da pile e batterie (pericolosi e non pericolosi) e oli (pericolosi), ad oggi autorizzati esclusivamente come D15
 - attività di recupero R3 sui rifiuti costituiti da carta e cartone e plastica, con inserimento della fase di triturazione di una parte di materiali plastici in uscita dall'impianto;
 - in data 10/10/2011, prot. prov.le n. 855202 del 11/10/2011 la società richiedeva altresì di:
 - svolgere attività di recupero R13 anche sui rifiuti costituiti dai tubi fluorescenti (CER 200121*) ed assorbenti, materiali filtranti (CER 150202*) ad oggi autorizzati esclusivamente come D15;
 - procedere nella riduzione volumetrica mediante compattazione dei rifiuti pericolosi costituiti da imballaggi in plastica (CER 150110*);
 - in data 11/04/2012, con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 94-12776/2012 veniva rilasciato il provvedimento di modifica dell'AIA di cui alla D.D. n. 28-7584 del 17/02/2009, non accogliendo la richiesta di effettuare la riduzione volumetrica mediante compattazione dei rifiuti pericolosi costituiti da imballaggi in plastica (CER 150110*) in quanto non era previsto un compattatore ad essi dedicato, con il rischio di contaminare i rifiuti non pericolosi per i quali era già autorizzata la compattazione;
 - in data 09/05/2012, con nota prot. prov.le n. 379047 del 14/05/20122009, la Società trasmetteva nuova istanza per effettuare l'attività di riduzione volumetrica mediante compattazione dei rifiuti di cui al CER 150110* *imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze*, prevedendo un apposito compattatore dedicato, costituito da una pressa oleodinamica verticale e contestualmente richiedeva di avviare all'attività di recupero R13 i rifiuti di cui al CER 160107* *Filtri dell'olio*, per cui era invece previsto la sola attività D15. Tali modifiche venivano autorizzate con D.D. n. 165-25225/2012 del 22/06/2012;
 - per sopravvenute nuove esigenze, la società Nord Containers, in data 23/10/2012, con nota prot. prov.le n. 843445 del 30/10/2012, formalizzava la volontà di suddividere fisicamente e giuridicamente le attività svolte sull'Area 1 e sull'Area 2, nel seguente modo:
 - rimaneva in capo a Nord Containers l'attività svolta sull'area A2, così come già autorizzata con Determinazione Dirigenziale n. 28-7584/2009 del 17/02/2009 e s.m.i. nonchè l'attività di messa in riserva e recupero R3 di rifiuti speciali non pericolosi che sarebbe stata effettuata in una parte del capannone presente sull'area A1;
 - la restante parte del capannone presente sull'area A1 e parte delle aree esterne, corrispondenti al numero civico 75, sarebbero invece state utilizzate dalla società Vereco S.r.l. per svolgere

www.provincia.torino.gov.it

l'attività di messa in riserva e recupero R3 di rifiuti speciali non pericolosi, attività oggetto di rilascio di apposita autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- in data 06/06/2013, la società richiedeva l'inserimento dell'attività R12 in relazione alla cernita e l'R13 per tre nuovi codici CER di rifiuti, ovvero 170301* *miscele bituminose contenenti catrame di carbone*, 170302 *miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301** e 170411 *cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410*;
- con D.D. n. 123 – 30951/2013 del 2/08/2013 si procedeva ad aggiornare la determinazione autorizzativa, secondo le modifiche al lay out presentate, nella considerazione del ridimensionamento dell'impianto;
- in data 07/08/2013, prot. prov.le n. 138998 del 8/08/2013, la Società presentava *istanza di rinnovo dell'AIA*, già in scadenza alla data del 17/02/2014;
- in data 30/10/2013 si riuniva la Conferenza dei Servizi per valutare l'istanza suddetta;
- in data 13/11/2013, prot. n. 190360/LB3/RD/SA, veniva predisposta una nota di richiesta integrazioni;
- in data 18/11/2013, prot. n. 193884 del 19/11/2013, comunicava che *a far data dal 10 agosto 2013 è stato modificato l'assetto impiantistico relativo alla rete di raccolta delle acque meteoriche. Inoltre allegava la relazione tecnica attestante la conformità dell'impianto di selezione meccanizzata al progetto approvato*;
- in data 22/01/2014, prot. prov.le n. 12013/2014 del 23/01/2014, la società produceva riscontro alla nota del 13/11/2013, descrivendo *le caratteristiche della vasca presente al di sotto del piano di calpestio, all'interno del capannone A2 e descrizione dei monitoraggi/prove di tenuta periodici effettuati, caratteristiche costruttive del serbatoio degli oli e del bacino di contenimento ad esso asservito*;
- con successiva nota del 26/01/2014, prot. prov.le n. 15188 del 28/01/2014, la società rivedeva ulteriormente il lay out *modificando le tipologie ed i relativi quantitativi autorizzati*;
- in data 17/04/2014, prot. prov.le n. 67512, il lay out veniva ulteriormente modificato con l'inserimento delle *terre da spazzamento*, CER 200303;
- in data 13/10/2014, prot. prov.le n. 160565 pari data, pervenivano chiarimenti circa alcune discrepanze rilevate nella compilazione della relazione.

CONSIDERATO CHE

- in data 11/04/2014 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 46 del 04/3/2014 recante “*Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)*”, che ha apportato delle modifiche al D.Lgs. n. 152/2006 e smi, Titolo III-bis, Parte II, relativamente all'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- con riferimento alle singole matrici ambientali, sulla base della documentazione agli atti e di quanto esposto dagli Enti convocati nella seduta di conferenza dei servizi, si evidenzia quanto segue:
 - le BRef di riferimento per le attività di gestione rifiuti, svolte presso l'impianto, non hanno

www.provincia.torino.gov.it

subito variazioni rilevanti dalla data di rilascio dell'AIA: l'istruttoria ha, pertanto, confermato la sostanziale rispondenza dell'impianto alle BAT di settore;

- per quanto concerne gli scarichi idrici e la gestione delle acque meteoriche, dall'attività non originano scarichi di acque reflue industriali soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. parte III. La gestione delle acque meteoriche, invece, avviene secondo il Piano di Gestione e Prevenzione redatto ai sensi del Regolamento regionale 1/R del 20/20/2006, secondo la modifica approvata con il provvedimento di aggiornamento dell'AIA n. 123 – 30951/2013 del 2/08/2013;
- per quanto attiene le emissioni in atmosfera, dalle attività svolte presso l'impianto si originano emissioni soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: l'autorizzazione integrata ambientale sostituirà, pertanto, tale provvedimento;
- in merito alla matrice rumore, nel corso della seduta di Conferenza dei Servizi del 30/10/2013, non sono emerse situazioni di disagio legate a tale problematica;
- a seguito della separazione delle aree, il numero civico della sede legale ed operativa è stato modificato da Via Donatello 69-75 a Via Donatello, 69, in comune di Borgaro Torinese.

RILEVATO CHE:

- il gestore ha provveduto a versare gli oneri istruttori, dovuti ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., contestualmente alla presentazione della domanda di rinnovo ed alla loro successiva integrazione, come richiesto con nota del 30/11/2011 di prot. prov.le n. 1002519;
- non sono state individuate da parte del Sindaco del Comune di Borgaro T.se prescrizioni a carattere igienico sanitario ai sensi degli artt. 216 e 217 del Regio Decreto 27 luglio 1934;
- dal punto di vista gestionale, la Società non è in possesso per il sito in oggetto di un sistema di gestione ambientale: come previsto all'art. 29 octies comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente per la conclusione del relativo procedimento e nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche;
- ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento indicato in oggetto, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto.

RITENUTO pertanto di:

- di aggiornare, in esito al procedimento di riesame avviato ai sensi dell'art. 29 octies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. con nota dell'11/09/2013, prot. n. 150856/MG/ML, le condizioni e prescrizioni individuate nell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 28-7584/2009 del 17/02/2009 e s.m.i. ora riportate nelle varie sezioni dell'Allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- disporre che, entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento del presente atto, la Nords Containers S.r.l. provveda a prestare idonee garanzie finanziarie a copertura degli obblighi derivanti dall'esercizio dell'attività di gestione rifiuti esercitata, secondo le modalità

stabilite dalla DGR n. 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i.;

- stabilire le modalità e le tempistiche del monitoraggio delle emissioni dell'impianto a carico del gestore e del controllo programmato di cui all'art. 29 decies comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

VISTI

- la L.241/1990 e s.m.i. in materia di procedimento amministrativo;
- il D.Lvo 46/2014;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in particolare il Titolo III bis della parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale e IPPC e la parte IV in materia di gestione dei rifiuti;
- la Legge Regionale 44/2000 di delega alle Province delle competenze per il rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale;
- la D.G.R. 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i. in materia di garanzie finanziarie per le attività di gestione rifiuti.

Vista la Relazione Previsionale e Programmatica 2013-2015 della Provincia di Torino - Programma 65 "Autorizzazioni alla costruzione di impianti e all'esercizio delle attività di recupero e smaltimento dei rifiuti; trasporto transfrontaliero di rifiuti; vigilanza e controllo", che attribuisce tali funzioni al Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale.

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale.

Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto Provinciale .

DETERMINA

1. di aggiornare, in esito al procedimento di riesame avviato ai sensi dell'art. 29 octies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. con nota dell'11/09/2013, prot. n. 150856/MG/ML, .le condizioni e prescrizioni individuate nell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 28-7584/2009 del 17/02/2009 e s.m.i. alla società **NORD CONTAINERS**, con sede legale e operativa in via Donatello, 69, nel Comune di Borgaro T.se.: Tali condizioni sono riportate nelle Sezione da 1 a 6, di cui all'Allegato alla presente;
2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 29 quater comma 11 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'AIA sostituisce le seguenti autorizzazioni:
 - autorizzazione all'esercizio dell'attività di deposito preliminare e messa in riserva di rifiuti pericolosi e non pericolosi, operazioni riconducibili alle codifiche **D15** ed **R13** degli Allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

www.provincia.torino.gov.it

- autorizzazione all'esercizio di attività accessorie allo stoccaggio quali riduzione volumetrica e cernita di rifiuti, operazione riconducibile alla codifica **R12**, di cui all'Allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.: *scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11* sui rifiuti sottoposti alle operazioni di cernita, già autorizzati come R13 all'interno del capannone dell'area A1, ad esclusione dei rifiuti inerti di cui ai CER 101311, 170101, 170102, 170103, 170802, 170107, 200301, 170904;
 - autorizzazione all'attività di recupero di rifiuti di carta e cartone, operazione riconducibile alla codifica **R3** dell'Allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - autorizzazione all'attività di riduzione volumetrica dei rifiuti pericolosi di cui al CER 150110* - *Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze* mediante compattatore dedicato, costituito da una pressa oleodinamica verticale;
 - Nulla Osta relativo al Piano di Gestione e Prevenzione delle Acque meteoriche redatto ai sensi del Regolamento Regionale 1/R del 20/2/2006 e s.m.i. e già approvato con D.D. n. 28 – 75 84/2009 del 17/02/2009 come modificato con D.D. n. 123 – 30951/2013 del 2/08/2013;
3. di definire il piano di monitoraggio e controllo delle emissioni provenienti dall'installazione, individuando le modalità e le frequenze di monitoraggio da parte del gestore, dei controlli programmati da parte degli Organi presposti e di trasmissione dei dati contenute in dettaglio nell'allegato facente parte integrante del presente provvedimento;
4. di stabilire che, entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento della presente determinazione, la Società provveda a prestare idonee fidejussioni a garanzia degli obblighi derivanti dall'attività di gestione rifiuti esercitata, secondo quanto disposto dall'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dalla DGR 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i.;
5. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate al precedente punto 2: il presente provvedimento non esonera il gestore dal conseguimento degli altri atti necessari per l'esercizio dell'attività autorizzata e dagli adempimenti previsti dalla vigente normativa applicabile alla stessa;
6. di stabilire che, in caso di violazioni alle prescrizioni riportate nel presente provvedimento, si procederà all'adozione dei provvedimenti riportati all'art. 29 decies comma 9 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed altri previsti dalla norma impregiudicate le ulteriori sanzioni di legge;
7. di stabilire che, ai sensi dell'art. 29 octies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il riesame dell'AIA verrà disposto dall'autorità competente con le frequenze e le modalità individuate al medesimo articolo e pertanto:
- entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella gazzetta ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;
 - quando sono trascorsi dieci anni dal rilascio dell'AIA o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;
 - al verificarsi di una delle condizioni previste all'art. 29 octies comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

www.provincia.torino.gov.it

8. di far salvo quanto previsto dall'art. 29 ter comma 1 lett. m del D.lgs. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs. 46/2014, in merito alla relazione di riferimento, che dovrà essere redatta trasmessa con le modalità da definirsi con apposito decreto ministeriale che verrà emanato ai sensi dell'art. 29 sexies comma 9 sexies del medesimo decreto;
9. di far salvo l'obbligo da parte del gestore di prestare idonee garanzie finanziarie a garanzia degli obblighi di cui all'art. 29 sexies comma 9 septies lett. c del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., secondo le modalità e le tempistiche che saranno stabilite dal decreto da emanarsi ai sensi del citato articolo;
10. di stabilire che l'ARPA Piemonte effettui gli accertamenti previsti dall'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 con onere a carico del Gestore;

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla data di conoscenza innanzi al TAR Piemonte.

Il presente provvedimento non comportando spesa non assume rilevanza contabile.

SA

Torino, 23/10/2014

Il Dirigente del Servizio
Dott. Edoardo Guerrini

ALLEGATO
Sezione 1 - DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E TIPOLOGIE DI RIFIUTI
1.1) TIPOLOGIE DI RIFIUTI E MODALITÀ DI STOCCAGGIO

Sono di seguito elencate le tipologie di rifiuti di cui è ammesso il conferimento presso l'impianto, le relative modalità di stoccaggio nonché le operazioni a cui i rifiuti sono sottoposti.

Area	Operazioni
A1	R12 cernita
	R13 sui rifiuti speciali non pericolosi
	R3 sui rifiuti speciali non pericolosi limitatamente ai rifiuti di carta e cartone
A2	R12 compattazione dei rifiuti speciali pericolosi limitatamente agli imballaggi di cui ai CER 150110* e 150111*
	R13 sui rifiuti speciali pericolosi e non
	D15 sui rifiuti speciali pericolosi e non

AREA A1

Caratterizzazione merceologica	CER	Descrizione
IMBALLAGGI	150105	Imballaggi compositi
	150106	Imballaggi in più materiali
RIFIUTI INGOMBRANTI	200307	Ingombranti
CARTA E CARTONE	150101	Carta e cartone
	191201	Carta e cartone
	200101	Carta e cartone
VETRO	101103	Scarti di materiale in fibra a base di vetro
	101112	Rifiuti in vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111
	150107	Imballaggi in vetro
	160120	Vetro
	170202	Vetro
	191205	Vetro

Caratterizzazione merceologica	CER	Descrizione
	200102	Vetro
PLASTICA	020104	Rifiuti plastici ad esclusione degli imballaggi
	070299	Rifiuti non specificati altrimenti limitatamente ai cascami di plastica, gomma e caucciù
	120105	Limatura e trucioli di materiali plastici
	150102	Imballaggi in plastica
	160119	Plastica
	160306	Rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 160305, limitatamente ai rifiuti dell'industria della gomma
	191204	Plastica e gomma
	200139	Plastica
GOMME	070299	Rifiuti non specificati altrimenti limitatamente ai cascami di plastica, gomma e caucciù
	160103	Pneumatici fuori uso
	160306	Rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 160305, limitatamente ai rifiuti dell'industria della gomma
LEGNO	030101	Scarti di corteccia e sughero
	030105	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104
	030301	Scarti di corteccia e sughero
	150103	Imballaggi in legno
	170201	Legno
	191207	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206
	200138	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137
	200302	Rifiuti dei mercati limitatamente ai residui legnosi (cassette, etc.)
TESSILI	040109	Cascami e ritagli da operazioni di confezionamento e finitura
	040221	Rifiuti da fibre tessili grezze
	040222	Rifiuti da fibre tessili lavorate
	040209	Rifiuti da materiali compositi
	150109	Imballaggi in materia tessile
	191208	Prodotti tessili
	160122	Componenti non specificati altrimenti limitatamente ai rifiuti di fibre tessili da demolizione dei veicoli
	200110	Abbigliamento
	200111	Prodotti tessili
	METALLO	150104

Caratterizzazione merceologica	CER	Descrizione
	160116	Serbatoi per gas liquido
	160117	Metalli ferrosi
	160118	Metalli non ferrosi
	191002	Rifiuti di metalli non ferrosi
	191203	Metalli non ferrosi
	200140	Rifiuti di metallo
RIFIUTI DI FERRO, ACCIAIO E GHISA	120102	Polveri e particolato di materiali ferrosi
	120101	Limatura e trucioli di materiali ferrosi
	170405	Ferro e acciaio
	190118	Rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117
	190102	Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti
	191202	Metalli ferrosi
RIFIUTI DI METALLI NON FERROSI E LORO LEGHE	120103	Limatura e trucioli di metalli non ferrosi
	120104	Polveri e particolato di metalli non ferrosi
	170401	Rame, bronzo, ottone
	170402	Alluminio
	170403	Piombo
	170404	Zinco
	170406	
	170407	Metalli misti
	110501	Zinco solido
	191002	Rifiuti di metalli non ferrosi
RIFIUTI COSTITUITI DA LATERIZI, INTONACI E CONGLOMERATI DI CEMENTO PURCHE' PRIVI DI AMIANTO	191203	Metalli non ferrosi
	100899	Rifiuti non specificati altrimenti limitatamente ai cascami di lavorazione
	120199	Rifiuti non specificati altrimenti limitatamente ai cascami di lavorazione
	101311	Rifiuti dalla produzione di materiali compositi a base di cemento diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310
	170101	Cemento
	170102	Mattoni
	170103	Mattonelle e ceramiche
	170107	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 170106

Caratterizzazione merceologica	CER	Descrizione
ROTTAMI ELETTRICI ED ELETTRONICI, CAVI	170802	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801
	170904	Rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, 170903
	200301	Rifiuti urbani non differenziati limitatamente alle macerie da demolizione
	170401	Rame, bronzo, ottone
	170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410
	160118	Metalli non ferrosi
	160122	Componenti non specificate altrimenti limitatamente ai cavi
	160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135
	200140	Metallo

AREA A2

Caratterizzazione merceologica	CER	Tipologia	Q dep. (t)	Mov. (t/a)	Attività
Apparecchiature elettroniche non pericolose	160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	18	175	R13
	160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215			
	170411	Cavi diversi da quelli di cui alla voce 170410			
	200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135			
Apparecchiature elettroniche	160213*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (2) diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12	25.2	175	R13
	160215*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso			
	200123*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi			
	200135*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi			
Vernici e pitture	080112	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11	4.8	175.2	R13 D15
	080313	scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12			
	200128	vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27			
	080308	rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro	2.4	87.6	R13 D15
	080312*	scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	7.2	262.8	R13 D15
Toner	200127*	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose			
	080318	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	3	21.9	R13 D15
Colle e adesivi	080317*	toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose	1.8	21.9	R13 D15
	080410	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09	3	100	R13 D15
Scorie e polveri di materiale ferroso e non ferrosi	080409*	adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	7	60	R13 D15
	120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi	72	657	R13 D15
	120102	polveri e particolato di materiali ferrosi			
	120117	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16			
	120121	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20			
120103	limatura e trucioli di materiali non ferrosi				
Filtri e materiali assorbenti	120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi			
	150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202	4	200	R13 D15

	150202*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	40	300	R13 D15
	160107*	Filtri dell'olio			
Pile e batterie	160604	batterie alcaline (tranne 16 06 03)	3	26.75	R13
	160605	altre batterie ed accumulatori			
	160601*	batterie al piombo			
Pile e batterie	160602*	batterie al nichel-cadmio	19.5	200	R13
	200133*	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie			
Terre, rocce e sabbie	170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	150	1000	R13 D15
	200303	Terre di spezzamento			
	170503*	terra e rocce, contenenti sostanze pericolose	35	500	D15
Carboni attivi e resine	190904	carbone attivo esaurito	3.6	50	R13 D15
	190905	resine a scambio ionico saturate o esaurite			
	061302*	carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02)	3.6	50	R13 D15
Legno contenente sostanze pericolose	030104*	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose	3.6	50	R13 D15
	200137*	legno, contenente sostanze pericolose			
Altri rifiuti solidi o palabili contenenti solventi	080111*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	10	295.7	R13 D15
	140605*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi			
Rifiuti agrochimici	020108*	rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose	5	109.5	R13 D15
Rifiuti organici vegetali	020109	rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08	2.5	90	R13 D15
Imballaggi contenenti sostanze pericolose	150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	24	584	R12 R13 D15
	150111*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti			
	200121*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio			
Lampade e vetro	101111*	rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad es. da tubi a raggi catodici)	4.2	25.6	R13 D15
Rifiuti da autodemolizione	160121*	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160107 a 160111, 160113 e 160114	4.2	76.7	R13 D15
	160110*	componenti esplosivi (ad esempio "air bag")	4.2	51.1	R13 D15
Rifiuti da costruzione e demolizione contenuti sostanze pericolose	170106*	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose			
	170204*	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati			
	170301*	Miscele bituminose contenenti catrame di carbone	20	250	R13 D15
	170603*	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose			
	170903*	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose			
Metalli contaminati	170409*	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose	5	100	R13 D15

Rifiuti solidi misti	170604	Altri materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603	25.2	102.2	R13 D15
	170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301*	5.4	90	R13 D15
	160304	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03			
Cere e grassi	120112*	cere e grassi esauriti	3.8	69.4	R13 D15
Solventi e miscele di solventi	140603*	altri solventi e miscele di solventi	4.8	175.2	R13 D15
	200113*	140604 * fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi solventi			
Materiali contenenti amianto	170601*	materiali isolanti contenenti amianto	5	60	D15
	170605*	materiali da costruzione contenenti amianto			
Fanghi e morchie	060503	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02	24.8	1073.1	R13 D15
	100121	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 100120			
	120115	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 120114	24.8	1073.1	R13 D15
	080116	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15	24.8	1073.1	R13 D15
	080315	fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14	7.2	262.8	R13 D15
	080411*	fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose			
	110108*	fanghi di fosfatazione	24.8	1073.1	R13 D15
	110109*	fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose			
	110115*	eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose	4.8	200	D15
	160708*	rifiuti contenenti olio			
120118*	fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio	24.8	1073.1	D15	

Tab. I

RIFIUTI SANITARI					
CER	Descrizione	Q dep. (t)	Mov. (t/a)	Attività	Area A2
180101	Oggetti da taglio (eccetto 180103)	10	900	D15	2e
180103	* Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni				2e
180104	Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)				2e
180106	* Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose				2e
180107	Sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18.01.06				2e
180108	* medicinali citotossici e citostatici				2e
180109	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18.01.08				2e

180110	* rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici	2e
180201	Oggetti da taglio (eccetto 180202)	2e
180202	* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	2e
180203	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (da attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali)	2e
180205	* Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	2e
180206	Sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18.02.05	2e
180207	* medicinali citotossici e citostatici	2e
180208	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18.02.07	2e

Tab. II – rifiuti sanitari

RIFIUTI COSTITUITI DA OLI ED EMULSIONI ESAUSTE						
CER	Descrizione	Q dep (t)	Mov. (t/a)	Attività	Area A2	
120110*	Oli sintetici per macchinari					
130109*	Oli minerali per circuiti idraulici clorurati				2h	
130110*	OLI - P Oli minerali per circuiti idraulici non clorurati				2h	
130111*	Oli sintetici per circuiti idraulici				2h	
130204*	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione clorurati	11.7	854.1	R13	2h	
130205*	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione non clorurati				2h	
130206*	Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione					
130208*	Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione					
200125	Oli comm. Oli e grassi commestibili	2	100	R13		
130104*	EMULSIONI ESAUSTE Emulsioni clorate				2h	
130105*	Emulsioni non clorate	4	292	R13 D15	2h	
130802*	Altre emulsioni				2h	

Tab. III – oli ed emulsioni

Sezione 2 - PRESCRIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE RIFIUTI

È fatto obbligo di rispettare gli elaborati tecnici e gli intendimenti gestionali contenuti nella documentazione tecnica allegata all'istanza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale trasmessa dalla Società NordContainer S.r.l. con nota pervenuta il 07/08/2013, prot. prov.le n. 138998 dell' 8/08/2013 e successiva documentazione integrativa.

A conferma ed integrazione di quanto dichiarato dal gestore, si prescrive il rispetto di quanto di seguito specificato.

- 2.1) Le tipologie di rifiuti per le quali la Società Nord Containers S.r.l. è autorizzata ad effettuare le operazioni di deposito preliminare e messa in riserva (operazioni **D15** ed **R13** degli Allegati B e C alla parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.), cernita e adeguamento volumetrico, **R12** recupero di materia, **R3**, limitatamente ai rifiuti di carta e cartone, sono esclusivamente quelle riportate alla Sezione 1 del presente allegato;
- 2.2) sono ammesse le operazioni di riduzione volumetrica, limitatamente ai rifiuti costituiti da plastica, imballaggi in plastica, carta e cartone, utilizzando le due presse asservite all'attività di gestione rifiuti, riconducibili alla codifica **R12** di cui all'Allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Inoltre, su tutte le tipologie di rifiuti conferiti in impianto, possono essere effettuate operazioni di cernita, attività anch'essa riconducibile alla codifica **R12** degli Allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 2.3) nel caso di cernita manuale dovranno essere rispettati i criteri igienico sanitari e le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori;
- 2.4) la capacità massima complessiva di stoccaggio dei rifiuti è pari a:

Rifiuti	Area	Capacità massima di deposito
Rifiuti speciali non pericolosi	A1	<ul style="list-style-type: none"> • Materiale da selezionare 145 t • Inerti in R13: 108 t • Balle di materiale selezionato: 80.8 t • Balle di materiale indifferenziato: 22.4 t • Metallo: 45 t • Legno : 30 t • Plastica/gomma: 36 t • Rifiuti indifferenziati da cernita: 107.8 t
Rifiuti speciali non pericolosi	A2	<ul style="list-style-type: none"> • 373.3 t
Rifiuti speciali pericolosi	A2	<ul style="list-style-type: none"> • 320.4 t

- 2.5) i rifiuti devono essere gestiti nel rispetto delle finalità di cui all'art. 177 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e quindi:
- senza determinare rischi per l'acqua l'aria il suolo nonché per la fauna e la flora;
 - senza causare inconvenienti da rumori e odori;
 - senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse tutelati ai sensi della normativa vigente;
- 2.6) i rifiuti devono essere gestiti nel rispetto delle procedure dichiarate all'atto della presentazione della domanda di AIA e del successivo rinnovo: entro un anno dalla data di emanazione del presente provvedimento la Società dovrà valutare la fattibilità costo/beneficio circa l'adozione di un Sistema di Gestione Ambientale, inviando apposita relazione al Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale della Provincia di Torino, entro i medesimi termini;
- 2.7) tutti i recipienti contenenti rifiuti devono essere contrassegnati con etichette o targhe ben visibili per dimensione e collocazione indicanti il codice CER e la descrizione dei rifiuti in essi contenuti, fatto salvo il rispetto di quanto espressamente previsto dalla normativa vigente;
- 2.8) i contenitori fissi e mobili devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti in essi contenuti ed essere provvisti di sistemi di chiusura e mezzi di presa atti ad effettuare in sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento. Devono, inoltre, essere mantenuti integri e provvisti di chiusure atte a impedire la fuoriuscita del contenuto;
- 2.9) tutte le aree interessate dallo stoccaggio e dalla movimentazione dei rifiuti devono essere accuratamente tenute in efficienza;
- 2.10) è consentito il solo accorpamento di partite omogenee di rifiuti per ottimizzare le successive fasi di movimentazione e trasporto. Non è comunque ammessa la miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi e di rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità, così come previsto all'art. 187 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 2.11) lo stoccaggio dei rifiuti dovrà avvenire in modo tale che sia assicurata una agevole manovra dei mezzi di movimentazione e ne sia garantita l'esecuzione in sicurezza: a tal fine i contenitori non potranno essere impilati su più di tre file sovrapposte;
- 2.12) presso l'impianto dovrà essere presente un dispositivo di rilevazione della radioattività che deve essere mantenuto in efficienza. In caso di rilevamento di sorgenti radioattive, la Società dovrà adottare le procedure previste dal "*Piano di intervento per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento di sorgenti orfane sul territorio della Provincia di Torino*" emanato dalla Prefettura di Torino in data 1/7/2009 con atto di approvazione n. 27035. Devono, inoltre, essere effettuati controlli radiometrici sui rottami o materiali metallici secondo le modalità indicate nella DGR n. 37-2766 del 18/10/2011 pubblicata sul BUR del 10/11/2011;
- 2.13) i codici CER che identificano rifiuti che possono contenere PCB e essere da essi contaminati (ad es. a titolo non esaustivo i codici CER 160213*, 200135*, 160215*) potranno essere ritirati solo se prodotti successivamente all'entrata in vigore del DPR n. 24/05/1988 n. 216 che vieta l'immissione sul mercato e l'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi contenenti PCB e PCT. A tal proposito la Società dovrà tenere sempre a disposizione dell'autorità di controllo la documentazione attestante

le verifiche effettuate per assicurarsi dell'assenza di PCB nei rifiuti ritirati;

2.14) i rifiuti costituiti da solventi o contenenti solventi dovranno essere stoccati in modo tale da evitare il loro surriscaldamento ed evitare il rischio di formazione di vapori e gas infiammabili;

2.15) i rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per l'eventuale fuoriuscita di liquidi;

2.16) il conferimento in impianto di pile ed accumulatori esausti deve essere effettuato adottando i criteri individuati nel D.Lgs. 188/2008 e s.m.i. ed in particolare:

2.16.1 deve esserne garantita la protezione durante le operazioni di carico e scarico, in modo tale da evitare il danneggiamento dei componenti che contengono liquidi o fluidi;

2.16.2 nel settore adibito allo stoccaggio di pile e accumulatori esausti non sono ammesse operazioni di disassemblaggio;

2.16.3 i rifiuti non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze pericolose per l'ambiente comprometterne il successivo recupero;

2.16.4 presso l'impianto deve essere custodita una congrua quantità di sostanze assorbenti da utilizzare in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide e alcaline fuoriuscite dagli accumulatori, secondo quanto stabilito dal DM del Ministero dell'Ambiente n. 20/2011;

2.16.5 i contenitori destinati allo stoccaggio di pile e accumulatori devono essere realizzati in materiale anticorrosivo, avente adeguate proprietà di resistenza fisico meccanica;

2.16.6 presso l'impianto deve essere previsto un deposito per le sostanze da utilizzare per l'assorbimento di liquidi in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide e alcaline fuoriuscite dagli accumulatori, secondo quanto stabilito dal decreto del Ministero dell'Ambiente n. 20/2011;

2.17) per quanto riguarda i contenitori di fitofarmaci identificati con il CER 150110*, l'attività di pressatura deve essere condotta su imballaggi vuoti. A tal fine si considera imballaggio vuoto un contenitore con un residuo di contenuto inferiore al 5% in peso;

2.18) i rifiuti da sottoporre a pressatura devono essere attentamente controllati al fine di evitare il conferimento accidentale di componenti in grado di generare scoppi, esplosioni o incendi. In particolare non è ammessa la riduzione volumetrica di contenitori di gas in pressione o contenenti residui di tali sostanze.

2.19) nell'esercizio dell'attività di gestione rifiuti autorizzata dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali atti ad evitare la generazione di polveri, odori molesti e a limitare per quanto tecnicamente attuabile la propagazione di emissioni diffuse;

2.20) deve essere garantito a qualsiasi ora l'immediato accesso all'impianto da parte del personale degli organi di Vigilanza e Controllo, compreso il Comune di Borgaro T.se, senza obbligo di approvazione preventiva da parte della direzione e sia reso fattibile il prelievo di qualunque sostanza presente presso l'insediamento; sia inoltre sempre possibile reperire un responsabile tecnico;

2.21) presso l'impianto devono essere sempre disponibili adeguati mezzi di spegnimento incendio di primo intervento, fatto salvo quanto espressamente disposto in materia dal competente comando del

Vigili del Fuoco. La presente autorizzazione non esonera dall'obbligo di ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi qualora dovuto;

2.22) fatto salvo quanto espressamente disposto in merito alle miscele devono essere mantenuti separati i rifiuti classificati:

- sanitari pericolosi a rischio infettivo,
- sanitari pericolosi,
- sanitari non pericolosi,
- rifiuti sanitari sterilizzati,
- rifiuti costituiti da RAEE
- pericolosi,
- non pericolosi;

2.24 relativamente ai rifiuti sanitari individuati dal D.P.R. n. 254 del 15/07/2003 e autorizzati con il presente atto si prescrive che:

- il trasbordo dai mezzi di raccolta ai containers, cassoni o semirimorchi venga effettuato all'interno del capannone, ovvero, in area dotata di copertura;
- il deposito preliminare deve avvenire nel rispetto di quanto disposto dal D.P.R. n. 254 del 15/07/2003;
- la permanenza dei rifiuti sanitari pericolosi nel centro di deposito non deve in ogni caso superare i 5 giorni;
- l'area di deposito dei rifiuti sanitari sia mantenuta adeguatamente pulita e comunque in modo tale da evitare l'instaurarsi di odori molesti. In caso di rottura dei contenitori destinati allo stoccaggio dei rifiuti sanitari a rischio infettivo o nel caso in cui si verificano situazioni di potenziale rischio sanitario, l'area dovrà essere opportunamente disinfettata;

2.25 lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti sanitari sterilizzati deve essere effettuato in conformità con quanto disposto dal D.P.R. 254/2003. In particolare si prescrive che non venga effettuato alcun travaso o altra operazione del rifiuto sanitario sterilizzato al di là del semplice stoccaggio;

2.26 siano mantenute in efficienza le impermeabilizzazioni della pavimentazione, delle canalette e dei pozzetti di raccolta degli eventuali sversamenti su tutte le aree interessate dal deposito e dalla movimentazione dei rifiuti, nonché del sistema di raccolta delle acque meteoriche;

2.27 tutti i contenitori, fissi e mobili, destinati allo stoccaggio dei rifiuti siano mantenuti in buono stato di conservazione e siano di materiale compatibile ed inalterabile a contatto con il rifiuto contenuto;

2.32 i recipienti mobili devono essere provvisti di chiusure atte ad impedire la fuoriuscita del contenuto e di dispositivi tali da rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;

- 2.33** i rifiuti devono essere stoccati in modo tale da escludere la formazione di prodotti esplosivi ed infiammabili, aeriformi, tossici, ovvero lo sviluppo di notevoli quantità di calore tali da ingenerare pericolo per impianti, strutture e addetti;
- 2.34** le operazioni di travaso, effettuate esclusivamente su rifiuti omogenei (ovvero con lo stesso codice CER, derivante dal medesimo ciclo produttivo e con lo stesso stato fisico) dovranno essere effettuate nell'apposita area indicata nella planimetria allegata all'istanza di autorizzazione integrata ambientale. Durante lo svolgimento di tali operazioni dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari ad evitare danni all'ambiente ed alla salute del personale addetto. È vietata la miscelazione tra rifiuti pericolosi e non pericolosi e tra categorie diverse di rifiuti pericolosi, come previsto all'art. 187 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 2.35** i codici CER che identificano rifiuti che possono contenere PCB e essere da essi contaminati (ad es. a titolo non esaustivo i codici CER 160210*, 160211*, 160213*, 200135*, 160215*) potranno essere ritirati solo se prodotti successivamente all'entrata in vigore del DPR n. 24/05/1988 n. 216 che vieta l'immissione sul mercato e l'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi contenenti PCB e PCT. A tal proposito la Società dovrà tenere sempre a disposizione dell'autorità di controllo la documentazione attestante le verifiche effettuate per assicurarsi dell'assenza di PCB nei rifiuti ritirati;
- 2.36** devono essere mantenuti in efficienza i bacini di contenimento e relative impermeabilizzazioni a servizio delle zone di stoccaggio;
- 2.37** i contenitori mobili contenenti rifiuti devono essere disposti in modo tale da garantire una facile ispezione ed una sicura movimentazione; in particolare i recipienti mobili di stoccaggio devono essere disposti e fissati su strutture di sostegno (pallet, gabbie metalliche o sistemi equivalenti), non devono essere sovrapposti per più di 3 file e tra essi deve essere mantenuto un corridoio di larghezza minima pari al passo d'uomo (0,6 m) e comunque tale da rendere possibile l'immediata rimozione dei contenitori dai quali si originassero eventuali perdite. Inoltre, tutti i contenitori destinati allo stoccaggio di rifiuti liquidi devono essere dotati di bacino di contenimento dimensionato sulla base di quanto disposto dalla D.C.I. del 27/07/1984;
- 2.38** i serbatoi devono essere dotati di opportuni indicatori di livello (che ne consentano la lettura sia al piano seminterrato che presso il punto di carico e scarico posto al piano terreno), di dispositivi;
- 2.39** dovrà essere effettuato almeno annualmente il collaudo di tenuta idraulica del bacino di contenimento dei serbatoi nonché della vasca di raccolta acque di prima pioggia: copia della relazione di collaudo, a firma di tecnico iscritto ad Ordine competente, deve pervenire a questi uffici entro 30 giorni dall'esecuzione;
- 2.40** in materia di rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) dovranno essere rispettati i disposti del D.Lgs. 49/2014;
- 2.41** i rifiuti di cui al codice CER 160110* componenti esplosivi (ad esempio air bag) dovranno essere stoccati in un'apposita scaffalatura dotata di messa a terra e protezione dagli urti accidentali;
- 2.42** è ammesso lo stoccaggio dei rifiuti all'aperto unicamente per i materiali plastici in cassonetti di ferro impilabili o in big bags o contenitori similari, esclusivamente con le modalità previste dalla documentazione tecnica allegata all'istanza di autorizzazione integrata ambientale;
- 2.43** il gestore dovrà preventivamente accertare che i terzi cui saranno affidati i rifiuti per ulteriori

attività di smaltimento/recupero siano in possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente qualora dovute;

- 2.44** la presente autorizzazione, corredata di una copia di tutta la documentazione trasmessa in allegato all'istanza di AIA e di rinnovo, deve essere sempre custodita anche in copia presso la sede operativa di cui all'oggetto;

2.28 CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO

- 2.28.1** I guasti, malfunzionamenti dell'impianto e gli interventi di manutenzione straordinaria devono essere tempestivamente comunicati al Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Provincia di Torino, anche a mezzo fax, indicando le problematiche occorse e gli interventi adottati per addivenire alla loro risoluzione. Gli interventi di manutenzione straordinaria devono essere comunicati con un anticipo di almeno dieci giorni;
- 2.28.2** per le modifiche dell'impianto e per le variazioni del gestore si fa salvo il rispetto di quanto espressamente previsto dall'art. 29 nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 2.28.3** il gestore deve comunicare con congruo preavviso (non inferiore a 30 giorni) e mediante posta certificata, PEC, la data di fine esercizio dell'attività autorizzata; in merito è fatto obbligo al gestore di provvedere entro la suddetta data al recupero/ smaltimento di tutto il materiale/rifiuto presente presso l'insediamento ed alla dismissione delle aree e delle strutture fisse interessate dall'attività di gestione rifiuti, secondo un piano di dismissione che dovrà essere inviato al Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Provincia di Torino entro 60 giorni dalla data di ricevimento della presente determinazione. Il piano dovrà essere aggiornato contestualmente a rilevanti variazioni dell'attività e comunque in occasione del preavviso di fine esercizio;
- 2.28.4** nel caso in cui si verificano situazioni di emergenza, inconvenienti od incidenti, fatto salvo quanto espressamente previsto dall'art. 29 decies comma 3 lettera c del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dovranno essere adottate idonee procedure individuate nel piano di emergenza da trasmettere al Servizio Gestione Rifiuti della Provincia di Torino entro 60 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento;

Sezione 3 - PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SCARICHI ED ACQUE METEORICHE

La gestione delle acque meteoriche derivanti dall'impianto deve essere effettuata secondo il Piano di Prevenzione e Gestione redatto ai sensi del Regolamento Regionale 1/R del 20/2/2006 e s.m.i., secondo la modifica approvata con il provvedimento di aggiornamento dell'AIA n. 123 – 30951/2013 del 2/08/2013, che si intende interamente richiamato nel presente provvedimento di rinnovo.

Ad integrazione di quanto dichiarato dal gestore si prescrive il rispetto di quanto di seguito specificato:

- 3.1** il gestore dovrà assicurare la presenza presso l'insediamento di personale in grado di presenziare alle attività degli Organi di controllo e vigilanza e della SMAT S.p.a. in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato, competente al controllo del ciclo completo delle acque;
- 3.2** non dovranno essere modificate le condizioni che danno luogo alla formazione dei reflui quando sono iniziate o sono in corso operazioni di controllo;
- 3.3** il Gestore non dovrà ostacolare le operazioni di controllo delle attività, in atto e potenziali, che sono pertinenti alla formazione dei reflui di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale ecc.). Tra le operazioni di controllo è compreso anche il prelievo di campioni di refluo in corso di formazione e/o compresi nell'insediamento;
- 3.4** il Gestore dovrà consentire il controllo del sistema sia per l'approvvigionamento idrico sia per lo scarico di acque reflue come il controllo dei relativi misuratori/totalizzatori;
- 3.5** dovrà essere mantenuto in perfette condizioni di efficienza il sistema di trattamento e raccolta delle acque di prima pioggia;
- 3.6** il Gestore dovrà provvedere alla registrazione delle operazioni di pulizia effettuate sulle superfici scolanti, sia effettuate a secco che con lavaggi, delle operazioni di controllo del buon funzionamento e pulizia del sistema di trattamento per la prima pioggia e delle operazioni di svuotamento delle vasche stagne;
- 3.7** il Gestore dovrà mantenere in perfette condizioni di efficienza e di accessibilità, per l'intera durata della presente autorizzazione, il pozzetto di prelievo campioni posto sulla tubazione di scarico delle acque meteoriche;
- 3.8** il Gestore dovrà garantire che lo svuotamento della vasca di prima pioggia avvenga con la tempistica prevista dal Regolamento Regionale 1/R del 20/2/2006 e s.m.i.;
- 3.9** in caso di sversamenti accidentali di materiali contenenti, anche potenzialmente, delle sostanze elencate nella tabella 1/A dell'Allegato 1 alla parte III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore dovrà provvedere alla pulizia dell'area interessata ed a smaltire come rifiuti i materiali o i reflui derivanti da tale attività;
- 3.10** in caso di incendio od altra situazione di emergenza potenzialmente in grado di coinvolgere la gestione delle acque meteoriche, il Gestore deve darne immediata comunicazione alla SMAT S.p.a. per la predisposizione congiunta degli interventi da adottare.

Sezione 4 – PRESCRIZIONI E LIMITI DI EMISSIONE IN ATMOSFERA
QUADRO EMISSIONI

Sigla emissione	Provenienza	Temp [°C]	Portata [Nm ³ /h]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Frequenza autocontrolli ⁽¹⁾	Impianto di abbattimento	Altezza Punto di emissione dal suolo [m]	Note
					[mg/Nm ³]	[kg/h]				
E1	Selezione meccanizzata dei rifiuti	Amb.	6500	polveri totali	10	0.065	T ⁽¹⁾	Filtro a tessuto	14	===
E2	Lavorazione e travaso	Amb.	3000	polveri totali COV	10 20	0.030 0.060	T ⁽¹⁾	Filtro a tasche e adsorbitore a carbone attivo	14	===
E3	sfiato serbatoi stoccaggio oli	Amb.	n.d.	COV	20	====	N ⁽¹⁾	Adsorbitore a carbone attivo	n.d.	===

(1) N: nessuno, I: iniziale, S: semestrale, A: annuale (una volta nell'anno solare), B: biennale, T: triennale.

LIMITI DI EMISSIONE

- 4.1 I valori limite di emissione fissati nel Quadro Emissioni del presente Allegato rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati.
- 4.2 Ogni qualvolta si verifichi un'anomalia di funzionamento o un'interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento o degli impianti produttivi tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore adotta immediate misure per il ripristino della regolare funzionalità degli impianti. Il Gestore, ai sensi dell'art. 271 del D.Lgs. 152/2006, informa la Provincia di Torino e l'A.R.P.A. competente per territorio entro le otto ore successive all'evento, comunicando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista.

GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

- 4.3 L'esercizio e la manutenzione degli impianti - effettuata mediante verifiche periodiche a cura del Gestore - devono essere tali da garantire, nelle condizioni normali di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione riportati nel Quadro Emissioni del presente allegato.
- 4.4 Gli impianti devono essere gestiti evitando per quanto possibile che si generino emissioni diffuse tecnicamente convogliabili dalle lavorazioni autorizzate.

PRESCRIZIONI PER SPECIFICHE CATEGORIE DI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO / PRODUTTIVI

- 4.5 Gli effluenti provenienti dalle attività autorizzate devono essere trattati in sistemi di abbattimento descritti nel "Quadro Emissioni", costituiti, a seconda del punto di emissione, rispettivamente da adsorbitori a carboni attivi, da filtri in tessuto;
- 4.6 per ottimizzarne il funzionamento, gli effluenti in ingresso all'adsorbitore a carboni attivi (per il camino E2) devono avere una temperatura inferiore ai 45°C con un tasso di umidità relativa non superiore al 60%;
- 4.7 le cariche di carbone attivo (per il camino E2) devono essere correttamente dimensionate in termini di tempo di contatto e velocità di attraversamento, considerando che la progettazione deve garantire il rispetto dei seguenti parametri:
- velocità di attraversamento dell'effluente gassoso nel carbone attivo inferiore a 0,4 m/s;
 - tempo di contatto superiore ad 1 secondo;
- 4.8 Le cariche di carbone attivo (per il camino E2) devono essere sostituite o rigenerate con idonea frequenza in funzione del tipo di carbone e del tipo di rifiuti trattati, tenendo conto che non può

considerarsi un tasso di carico superiore a 15 kg di sostanze organiche adsorbite per 100 kg di carbone attivo impiegato;

- 4.9 il gestore deve tenere a disposizione degli Enti preposti al controllo un registro dedicato sul quale dovrà riportare le seguenti informazioni (per tutti gli adsorbitori a carboni attivi):
- data di ogni sostituzione della carica di carbone attivo;
 - quantitativo e tipologia di carbone attivo di volta in volta sostituito;
 - fatture di acquisto dei carboni attivi da conservarsi in stabilimento per almeno 3 anni.
- 4.10 il Gestore deve annotare gli eventi di interruzione del normale funzionamento dell'adsorbitore a carboni attivi e del filtro a tessuto, nonché la data e il tipo degli interventi di manutenzione/controllo eseguiti sugli impianti di abbattimento (es. pulizia/ sostituzione filtri, sostituzione dei carboni attivi, ecc.) su apposito registro, (o su supporto informatico) compilato in conformità allo schema esemplificativo di cui all'Appendice 2 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Il registro dovrà essere tenuto in stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo.

AVVIAMENTO DEGLI IMPIANTI E CONTROLLI ALLE EMISSIONI

- 4.11 Gli impianti si considerano già in esercizio;
- 4.12 Gli autocontrolli periodici hanno la frequenza indicata nel Quadro Emissioni a partire dall'ultimo autocontrollo effettuato;
- 4.13 Il Gestore deve comunicare alla Provincia di Torino ed al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. competente per territorio, con almeno 15 giorni di anticipo, le date in cui intende effettuare gli autocontrolli delle emissioni. È consentito al Gestore, per motivate ragioni produttive e/o meteorologiche, differire il termine previsto per l'esecuzione degli autocontrolli periodici – salvo espresso diniego di questa Amministrazione - previa comunicazione alla Provincia di Torino, comprensiva della nuova data in cui sarà programmato il campionamento. In ogni caso il termine ultimo per l'effettuazione è il 30/06 (se il termine previsto cade nel 1° semestre) o il 31/12 (se il termine previsto cade nel 2° semestre) dell'anno solare in cui cade la periodicità;
- 4.14 Il Gestore deve trasmettere i risultati analitici degli autocontrolli entro 60 giorni dalla data di effettuazione alla Provincia di Torino, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. ed al Comune competente per territorio. Per la presentazione dei risultati dei suddetti autocontrolli, il Gestore deve utilizzare il modello CONTR.EM adottato dalla Provincia di Torino con D.G.P. n. 54-48399 del 29/12/2009 scaricabile dal sito www.provincia.torino.it/ambiente ;
- 4.15 Per l'effettuazione degli autocontrolli devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988). I metodi analitici per il controllo delle emissioni sono quelli riportati nella tabella seguente . Metodi alternativi possono essere utilizzati a condizione che garantiscano prestazioni

equivalenti in termini di sensibilità, accuratezza e precisione. In tal caso nella presentazione dei risultati deve essere descritta dettagliatamente la metodica utilizzata.


Inquinante	Norme	
	UNI	ISO
C.O.V.	UNI EN 12619:2002 - UNI EN 13526:2002	
POLVERI TOTALI	UNI EN 13284-1:2003	ISO 9096:2003/Cor. 1:2006
Velocità e portata	UNI 10169:2001	ISO 10780:1994

PUNTI DI EMISSIONE E CONVOGLIAMENTO DEGLI EFFLUENTI

- 4.16 I condotti per l'emissione in atmosfera dei camini, (camini E1 ed E2) devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti gassosi. La sigla identificativa di tutti i punti di emissione, compresi nel Quadro Emissioni del presente Allegato, deve essere visibilmente riportata sui condotti stessi. Devono inoltre essere garantite le condizioni di sicurezza per l'accessibilità alle prese di campionamento nel rispetto dei disposti normativi previsti dal D.Lgs. 81/2008 ed s.m.i..

PRESCRIZIONI GENERALI

- 4.17 Copia conforme della presente autorizzazione e copia della relazione tecnica presentata a corredo dell'istanza devono essere conservate in stabilimento, a disposizione degli Enti preposti al controllo.



Sezione 5 - LAY OUT DELL'IMPIANTO

Modello_det_rev00

1,189 x 841 mm

Sezione 6

PIANO DI MONITORAGGIO E TRASMISSIONE DATI

Ai sensi dell'art. 29 decies comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il gestore deve trasmettere entro il 30 aprile di ogni anno i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dalla presente autorizzazione integrata ambientale. Tali dati devono essere inviati al Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale della Provincia di Torino, all'ARPA Dipartimento di Torino ed al Comune di Borgaro T.se.

6.1 RIFIUTI

Deve essere trasmessa una relazione contenente i seguenti dati esposti in modo sintetico anche per macrocategorie in modo da risultare leggibili da parte dei soggetti che ne chiedono l'accesso a norma di

legge:

- quantitativo di rifiuti ritirati nell'anno precedente a quello di invio;
- eventuali problematiche occorse nell'esercizio dell'attività durante l'anno di riferimento e gli accorgimenti messi in atto per la loro risoluzione.

6.2 SCARICHI IDRICI ED ACQUE METEORICHE

Deve essere trasmessa una relazione contenente i seguenti dati esposti in modo sintetico anche per macrocategorie in modo da risultare leggibili da parte dei soggetti che ne chiedono l'accesso a norma di

legge:

- quantitativi di acque di prima pioggia scaricate in pubblica fognatura;
- quantitativi di acque utilizzate nell'impianto suddivise in base al loro impiego (ad. es. uso igienico, lavaggio aree ecc);
- eventuali incidenti che hanno dato origine a sversamenti di sostanze e le modalità messe in atto per la pulizia delle aree interessate dall'evento.

CONTROLLI PROGRAMMATI DI CUI ALL'ART. 29 DECIES COMMA 3

Ai sensi dell'art. 29 sexies comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'ARPA effettua il controllo programmato dell'impianto con oneri a carico del gestore secondo quanto previsto dall'art. 29 decies comma 3 con frequenza triennale con le seguenti modalità:

- verifica del rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- verifica dell'adempimento degli obblighi di comunicazione da parte del gestore dei dati ambientali e di situazioni inconvenienti od incidenti che abbiano influito in modo significativo sull'impianto;
- verifica dell'impatto acustico generato dall'attività tramite l'esecuzione di un rilievo fonometrico nell'arco di validità dell'AIA.